



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **102**

ORIGINALE

OGGETTO: Convenzione per l'utilizzo e la gestione del campo da beach volley sito nei pressi del parco Dallabrida all'A.S.D Volley Mezzolombardo per il periodo 20.05.2025 - 19.05.2028. Approvazione schema di contratto.

Il Giorno 13/05/2025 alle ore 17:30

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita Solita sala delle Adunanze

L A G I U N T A M U N I C I P A L E

composta dai signori:

1) DALFOVO MICHELE	Sindaco	Presente
2) MARTINATTI SARA	Vicesindaco	Presente
3) CALLIARI ALESSANDRO	Assessore	Presente
4) GASPERETTI BRUNO	Assessore	Presente
5) KAISERMANN ALESSIO	Assessore	Presente
6) MERLO NICOLA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale Paolo Chiarenza.

Il Sindaco e il Segretario Generale attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto dell'art. 51 bis del Codice degli Enti Locali e del Disciplinare per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale approvato con deliberazione n. 1 del 03.01.2023.

Il Sindaco, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Convenzione per l'utilizzo e la gestione del campo da beach volley sito nei pressi del parco Dallabrida all'A.S.D Volley Mezzolombardo per il periodo 20.05.2025 - 19.05.2028. Approvazione schema di contratto.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

il Comune di Mezzolombardo è proprietario di un campo dedicato al gioco del beach volley sito nel parco Dallabrida p.f. 2253/14, realizzato nel corso dell'anno 2018 a fianco del campo da tamburello.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 di data 08.05.2018 veniva affidata alla A.S.D. Palla Tamburello di Mezzolombardo la gestione del campo da beach volley fino al 31 dicembre 2018, poiché, essendo la struttura adiacente al campo da tamburello, l'Associazione sopra indicata poteva garantire l'apertura e la chiusura della nuova struttura. La relativa convenzione è stata stipulata in data 29 maggio 2018 rep. n. 1742 atti privati.

Successivamente la gestione della struttura da beach volley è stata affidata all'A.S.D. Volley Mezzolombardo, da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 dd. 22.02.2022 e relativo contratto racc. 2116 di data 11.03.2022 con scadenza in data 31.03.2025.

Con conchiuso giuntale n. 117 dd. 18.03.2025 è stato espresso parere favorevole a rinnovare la concessione in uso e l'affidamento della gestione del campo da beach volley sito nei pressi del parco Dallabrida all'A.S.D Volley Mezzolombardo.

Con nota acquisita al prot. dell'ente n. 5451 dd. 07.05.2025, l'A.S.D. Volley Mezzolombardo ha inviato richiesta formale per l'utilizzo e la gestione della struttura di beach volley per un periodo di tre anni.

La struttura è recintata e chiusa con chiave e l'A.S.D. Volley utilizza la struttura per lo svolgimento della propria attività sportiva ed inoltre si occupa della programmazione d'uso e della concessione della stessa ai terzi richiedenti e della consegna delle chiavi di apertura del cancello.

L'Associazione è tenuta a concedere l'uso del campo agli istituti scolastici e ad altri enti/associazioni/gruppi di persone/privati che ne facciano richiesta.

Tali concessioni sono a titolo gratuito per le scuole e con il rimborso di una tariffa determinata in base alle spese di gestione per gli enti/associazioni/gruppi/privati.

L'A.S.D. Volley è tenuta a concordare con il Comune la tariffa da applicare per la concessione a terzi anche in considerazione dei costi di gestione della struttura, inoltre è tenuta a presentare al Comune la rendicontazione delle concessioni a terzi e dei relativi introiti che rimangono nella disponibilità dell'associazione come autofinanziamento.

La suddetta associazione risulta regolarmente iscritta al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), ente che raggruppa e organizza, oltre alle federazioni sportive nazionali, anche la ASD (Associazione Sportive Dilettantistiche). Lo statuto del CONI ha tra le proprie finalità:

- *"promuovere la massima diffusione della pratica sportiva, anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio";*
- *"promuovere e tutelare lo sport giovanile fin dall'età pre-scolare".*

Con deliberazione consiliare n. 69 dd. 13.12.2002, è stato approvato il regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali che in particolare al titolo III "Impianti sportivi" art. 15 disciplina: *"1. Fatta salva la particolare disciplina degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici, gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere affidati in gestione a gruppi o associazioni/società sportive, mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modifiche. 2. L'impianto può essere affidato al soggetto gestore anche mediante*

concessione amministrativa, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 lettera f) della L.R. n. 1/93 e successive modifiche e integrazioni. La concessione è comunque disciplinata da convenzione, che accede alla concessione medesima".

La gestione degli impianti da parte del soggetto convenzionato o concessionario, deve essere effettuata, ai sensi del regolamento, secondo i seguenti principi: razionalità d'uso in relazione al tipo di impianto e discipline sportive ivi praticabili; conservazione in ottimo stato di manutenzione e funzionamento dell'impianto; assunzione di ogni responsabilità connessa all'utilizzo, anche a mezzo di idonee coperture assicurative se richieste dall'Amministrazione; utilizzo dell'impianto unicamente per lo svolgimento di attività sportive, salvo diversa destinazione occasionale e temporanea, debitamente e preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

Considerato che gli impianti sportivi comunali, come emerge dagli arresti dalla giurisprudenza amministrativa, sono annoverabili tra i beni del patrimonio indisponibile dell'Ente, ai sensi dell'art. 826 del Codice civile, essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

Dato atto che la legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4, recante "Legge provinciale sullo sport 2016 prevede, all'art. 30 rubricato "*Gestione ordinaria degli impianti sportivi*" dispone che "*Gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse. La procedura di affidamento garantisce congrue condizioni di accesso agli impianti da parte delle associazioni non affidatarie. Per la gestione degli impianti sportivi d'interesse economico si applica la disciplina prevista dall'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*".

Rappresentato che il Comune persegue finalità di partecipazione e collaborazione della popolazione, avvalendosi dell'apporto della formazioni sociali, sportive e culturali operanti sul territorio, conformemente a quanto stabilito dal Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, con le successive modifiche ed integrazioni, che riporta "*i Comuni valorizzano le libere forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni culturali e sportive, le cooperative sociali e le associazioni di volontariato e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione*".

Considerato che la gestione della struttura sportiva si può definire priva del carattere della rilevanza economica dato che per le sue qualità intrinseche è produttiva di modesti introiti e pertanto le entrate derivanti dalla gestione, sono prive di quella rilevanza economica e imprenditoriale per la quale sarebbe richiesta una diversa modalità di gestione.

Osservato che l'Associazione in questione è un'associazione sportiva dilettantistica senza finalità di lucro, che mira ad accrescere la passione e la divulgazione dell'arrampicata sportiva, intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci e degli associati, svolgendo pertanto un importante servizio sul territorio, favorendo l'aggregazione sociale e la promozione dell'impiego del tempo libero in attività sportive, con un'evidente utilità sociale a favore degli associati.

Considerato che l'Amministrazione comunale intende valorizzare l'attività sportiva ed i benefici che dalla stessa si possono trarre in termini di tutela della salute sia fisica che psicofisica, in termini di tutela della prevenzione da dipendenze di varia natura, di aggregazione sociale, di educazione ed osservanza delle regole, di educazione alla tolleranza ed all'aiuto reciproco dei soggetti che praticano l'attività sportiva.

Ritenuto che l'affidamento dell'impianto sportivo, privo di rilevanza economica, possa quindi avvenire mediante affidamento diretto a società e associazioni sportive dilettantistiche mediante convenzione che disciplini i reciproci impegni, anche in attuazione dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione che consacra il principio della sussidiarietà orizzontale.

Dato atto che sul territorio comunale non vi sono altre associazioni sportive che svolgano l'attività nel settore interessato.

Pertanto, anche a seguito del riscontro positivo del precedente utilizzo della struttura sportiva da parte dell'A.S.D. Volley Mezzolombardo, che ha gestito con competenza e diligenza la struttura data in concessione, l'Amministrazione intende rinnovare la concessione in uso gratuita per l'utilizzo della struttura sportiva suddetta, per il periodo di anni tre a partire dal 20 maggio 2025, per lo svolgimento dell'attività sportiva prevista dallo statuto dell'associazione sportiva e per la gestione dell'utilizzo della struttura da parte di soggetti terzi inclusa la consegna agli stessi delle chiavi di accesso.

Richiamato il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, che dispone:

- all'art. 4 che gli interventi del Comune, relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal regolamento possono avvenire o attraverso contributi finanziari o attraverso la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali;
- all'art. 5 che tali interventi possono essere disposti in favore di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione Comunale.

Evidenziato che il contratto di concessione e gestione prevede le seguenti principali condizioni:

- l'A.S.D. Volley utilizza la struttura per lo svolgimento della propria attività sportiva;
- l'A.S.D. Volley si occupa della programmazione d'uso e della concessione a terzi della struttura inclusa la consegna delle chiavi di apertura del cancello;
- non sono previste spese di gestione a carico dell'A.S.D. Volley Mezzolombardo;
- l'A.S.D. Volley segnala tempestivamente al Comune ogni danno/malfunzionamento della struttura;
- il Comune si occupa a inizio stagione (inizio primavera) della pulizia e del ripristino del campo e della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e della rete nonché dalla messa in sicurezza;
- la struttura è assicurata quale bene del comune dai rischi derivanti da responsabilità civile e danneggiamento;

Considerato quanto sopra, si intende formalizzare il contratto per l'utilizzo e la gestione della struttura indicata alla suddetta associazione per il periodo di tre anni (periodo 20.05.2025 - 19.05.2028), sulla base dell'allegato schema contrattuale, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

PREMESSO e RILEVATO quanto sopra;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 19.12.2021.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 dd. 30.12.2024.

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale n. 16, dd. 28.01.2025, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2025-2027 e n. 64, del 28.3.2025, con la quale è stato approvato il P.I.A.O relativo alle annualità 2025-2027;

ACCERTATA in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto come specificato nella Parte generale del P.E.G., Paragrafo 2 (Il sistema delle competenze) ora P.I.A.O. annualità 2025 – 2027, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto comunale nonché del combinato disposto dagli articoli 5 (comma 1) e 6 (comma 2) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

VISTO il conchiuso giuntale n. 117 dd. 18.03.2025.

VISTA la richiesta di concessione in uso e gestione della struttura acquisita al prot. dell'ente n. 5451 dd. 07.05.2025.

VERIFICATO, che non sussistono nei confronti del Comune irregolarità con il pagamento dei tributi comunali o pendenze.

VISTO il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati.

VISTO il Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con delibera del Consiglio comunale n. 69 di data 13/12/2002, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 di data 12/04/2018.

VISTO lo Statuto dell'associazione.

VISTO l'assenso da parte dei membri della Commissione consultiva per le attività sportive.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13.12.2012, n. 8 e seguenti modifiche, il presente provvedimento acquista efficacia legale con la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune, delle seguenti informazioni:

*beneficiario del presente provvedimento: A.S.D. Volley Mezzolombardo - P.I. 017158360226; C.F.: 01500470222;

*tipologia beneficio: concessione in uso gratuito per l'utilizzo della struttura sportiva;

*struttura competente per l'istruttoria: Servizio Appalti e Contratti

*responsabile del procedimento: dott. Paolo Chiarenza;

*norma o titolo a base dell'attribuzione: Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dd. 20.3.2002 e ss.mm. e Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con delibera Consiglio Comunale n. 69 di data 13.12.2002 e ss.mm.;

*modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: positiva valutazione della richiesta di assegnazione dell'utilizzo del campo da beach volley.

VISTO l'allegato schema di contratto che disciplina le condizioni e le modalità per la gestione e l'utilizzo del campo sopracitato.

VISTI i seguenti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art. 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017.
Firmato digitalmente: Il Segretario Generale – dott. Paolo Chiarenza.
- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art. 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017.
Firmato digitalmente: Il Capo Ufficio Ragioneria – dott.ssa Eleonora Franzoi.

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente vista l'urgente necessità di procedere alla stipula di regolare contratto;

D E L I B E R A

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, l'utilizzo della struttura campo da beach volley e di assegnarne la gestione della concessione a terzi alla A.S.D. Volley Mezzolombardo per il periodo dal 20.05.2025-19.05.2028;
2. di approvare l'allegato schema di contratto facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina le condizioni alle quali la struttura è concessa, dando atto in particolare, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale in materia di contratti, che:
 - l'oggetto del contratto la concessione in uso gratuito e l'assegnazione della gestione del campo da beach volley ubicato nel parco Dallabrida p.f. 2253/14 C.C. Mezzolombardo a favore della A.S.D. Volley Mezzolombardo;
 - non vi sono spese a carico dell'associazione sportiva;
 - sono a carico dell'associazione sportiva la gestione del calendario di utilizzo e la consegna delle chiavi ai richiedenti;
 - il contratto ha durata a decorrere dal 20.05.2025 al 19.05.2028;
 - ulteriori clausole essenziali del contratto sono indicate nell'allegato schema negoziale;
3. di autorizzare il Segretario Generale alla sottoscrizione del contratto che sarà redatto nella forma della scrittura privata, secondo lo schema di cui al precedente punto n.2 e al suo completamento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con i soggetti contraenti;
4. di demandare all'Ufficio Contratti ogni adempimento necessario a dar compiuta attuazione al presente provvedimento;
5. di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con riferimento al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;
6. di dare atto che il presente provvedimento prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sub sezione Sovvenzioni, contributi, vantaggi economici" ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8, come novellato dall'art. 1 della L.R. 29.10.2014, n. 10;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
8. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
9. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Michele Dalfovo

IL SEGRETARIO
Paolo Chiarenza

f.to digitalmente

f.to digitalmente

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Provincia di Trento

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO E GESTIONE DEL
CAMPO DA BEACH VOLLEY

Tra le parti

1. ---, nato a --- (---) il ---, Segretario generale, domiciliata per la carica in Mezzolombardo, presso la sede comunale, la quale interviene ed agisce in rappresentanza del COMUNE DI MEZZOLOMBARDO, C.F. 80014070223, ai sensi dell'art. 35, comma 6, dello Statuto comunale;
1. --- nata a --- il --- C.F.: ---, in qualità di Presidente dell' A.S.D. VOLLEY MEZZOLOMBARDO, con sede in via Cavalleggeri Udine P.I.: 017158360226, C.F.: 01500470222, iscritta al Coni (cod. iscrizione 50533 FIPAV);

Premesso che:

- in data 07.05.2025, ns. prot. 5451, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Mezzolombardo con sede a Mezzolombardo ha presentato richiesta di utilizzo e gestione del campo da beach volley sito nel parco Dallabrida p.f. 2253/14 in C.C. Mezzolombardo;
- in conformità all'art. 15 del regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con deliberazione consiliare n. 69 dd. 13.12.2002, integrato con deliberazione consiliare n. 35 di data 13.09.2006 e alla deliberazione della Giunta Comunale n. --- di data --- è stata autorizzata la stipulazione della presente convenzione;

tra le parti, si stipula e conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il Comune di Mezzolombardo, a mezzo del suo legale rappresentante,

- concede alla A.S.D. Volley Mezzolombardo, che accetta, l'utilizzo del campo da beach volley ubicato nel parco Dallabrida p.f. 2253/14 in C.C. Mezzolombardo per lo svolgimento dell'attività sportiva propria dell'associazione;
- assegna alla A.S.D. Volley Mezzolombardo, che accetta, la gestione della programmazione

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Il Segretario Generale
dott. ---
firmato digitalmente

A.S.D. VOLLEY MEZZOLOMBARDO
Il Presidente
sig. ---

d'uso e della concessione del campo da beach volley a terzi richiedenti.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha durata di tre anni dal 20.05.2025 al 19.05.2028, fatta salva la possibilità di reciproca disdetta da comunicarsi con un preavviso di almeno 90 giorni con lettera raccomandata o tramite pec.
2. E' vietato il rinnovo tacito.
3. Il Comune si riserva di modificare la presente convenzione nel caso intervengano modifiche alla struttura in particolare nel caso sia attivato l'impianto di illuminazione e l'Amministrazione comunale abbia disciplinato la relativa modalità di utilizzo/gestione.
4. Il Comune di Mezzolombardo si riserva in ogni caso il diritto di recedere dal presente contratto, prima della scadenza prevista, causa diverso utilizzo istituzionale della struttura sportiva o per altri motivi di pubblico interesse.
5. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita la struttura concessa in uso in perfetta efficienza e stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso, nonché le chiavi dell'impianto.
6. La concessione potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento nel caso di gravi defezioni nella gestione o nella manutenzione dell'impianto sportivo, accertate dall'Amministrazione o per grave violazione delle norme contenute nella presente convenzione o nel regolamento.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario si assume i seguenti obblighi, anche nel caso di sospensione invernale dell'attività:
 - concedere l'uso del campo, compatibilmente con i propri impegni, agli istituti scolastici e ad altri gruppi, associazioni/enti che ne abbiano fatto richiesta con le seguenti specifiche:
 - a) la concessione agli istituti scolastici deve essere gratuita;

- b) la concessione agli altri soggetti terzi prevede il pagamento di una tariffa stabilita dal concessionario in accordo con il Comune anche sulla base dei costi di gestione del campo;
- gestire la programmazione di utilizzo da parte della A.S.D. Volley e da parte dei terzi richiedenti. Per terzi richiedenti autorizzati all'utilizzo si intendono enti/associazioni/gruppi di persone/privati non tesserati con l'associazione A.S.D. Volley Mezzolombardo;
 - consegnare le chiavi di accesso al campo ai soggetti richiedenti e ritirare le chiavi dagli stessi al termine dell'utilizzo;
 - concordare con il Comune la tariffa oraria applicata e le eventuali variazioni della stessa per la concessione ai soggetti terzi;
 - presentare al Comune **a fine di ogni annualità di concessione** l'elenco dei propri utilizzi e delle concessioni a terzi con i relativi introiti;
 - curare la preparazione del campo da gioco nel rispetto delle prescrizioni tecniche della disciplina sportiva praticata;
 - la manutenzione ordinaria del campo da gioco;
 - custodire l'impianto sportivo, le attrezzature ed i materiali in esso esistenti con la diligenza del buon padre di famiglia ed a riconsegnarli al termine della concessione nelle stesse condizioni in cui siano stati consegnati, fatto salvo il normale deperimento d'uso;
 - permettere l'accesso agli incaricati del Comune all'impianto sportivo in qualunque momento, anche senza preavviso, allo scopo di accertare la loro manutenzione, conservazione ed in generale l'osservanza della concessione.

2. Il concessionario si impegna a comunicare al Comune tutte le notizie e le denunce che si rendessero opportune per qualsiasi atto o fatto pregiudizievole che possa riguardare l'impianto.

3. Qualora il campo venisse utilizzato per lo svolgimento di attività diverse da quelle per cui è concesso, l'utilizzo deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione

Comunale.

4. Il concessionario non potrà effettuare variazioni alla struttura concessa in uso senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale anche nel caso di opere complementari ed accessorie.
5. Il concessionario si impegna a riconsegnare alla scadenza della presente convenzione la struttura e le dotazioni ed ogni eventuale opera di addizione al Comune, senza che sia necessaria ulteriore formalità. Ogni manufatto rimarrà di proprietà del Comune, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi a qualsiasi titolo.
6. La verifica del rispetto degli obblighi di conservazione e restituzione dell'impianto e della relative strutture e dotazioni sarà fatta tenendo conto del deperimento connesso al normale e diligente uso e manutenzione dei beni.

ARTICOLO 4 - TARIFFE E SPESE DI GESTIONE

1. L'orario di accesso alla struttura è stabilito direttamente dal concessionario.
2. La tariffa richiesta per l'utilizzo del campo da parte dei soggetti terzi è stabilita dal concessionario in accordo con il Comune anche sulla base dei costi di gestione sostenuti.
3. Il concessionario è tenuto a concordare con il Comune la tariffa applicata per la concessione ai soggetti terzi e le eventuali variazioni alla stessa durante il periodo di concessione.
4. Eventuali introiti per l'utilizzo della struttura da parte di terzi sono di esclusiva competenza del concessionario.

Tali introiti sono riconosciuti per la copertura delle spese di gestione.

5. Entro il termine di scadenza della concessione l'Associazione presenta al Comune una relazione sull'andamento della gestione che evidensi le entrate e le spese sostenute per tutto il periodo.
6. L'Amministrazione Comunale, in relazione agli effettivi costi da sostenersi per la gestione

dell'impianto, può intervenire a favore del concessionario mediante riconoscimento di un contributo finanziario a titolo di concorso nelle spese, al netto degli eventuali introiti, secondo le modalità, condizioni e limiti stabiliti dal regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 20.3.2002 e ss. mm.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEL COMUNE E MANUTENZIONE DEL CAMPO

1. Sono posti a carico del Comune di Mezzolombardo:

- a inizio stagione (inizio primavera) la pulizia e il ripristino del campo e la manutenzione della struttura e della rete;
- gli interventi di miglioramento strutturale, di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria. Tali interventi verranno previamente comunicati al concessionario; a tal fine il concessionario è tenuto ad avvisare senza indugio il Comune di ogni intervento di manutenzione straordinaria che si rendesse necessario;
- le spese per la manutenzione straordinaria, a meno che questa non sia conseguenza di danni provocati dagli utenti degli impianti o da cattivo uso, incuria o trascuratezza nel qual caso sono a carico del concessionario;
- gli oneri derivanti dalla stipula della polizza per l'assicurazione dell'immobile dai rischi derivanti da responsabilità civile e danneggiamento connessi alla proprietà dell'impianto e delle strutture annesse /danneggiamenti accidentali o derivanti da atti vandalici o da furti;

ARTICOLO 6 - SUBCONCESSIONE

1. Il concessionario si impegna a concedere l'uso delle strutture sportive, compatibilmente con i propri impegni, agli istituti scolastici, a gruppo di persone, associazioni e enti che ne abbiano fatto richiesta con le seguenti specifiche:

- a) la concessione agli istituti scolastici deve essere gratuita;
- b) la concessione agli altri soggetti terzi prevede il pagamento di una tariffa come stabilita

all'articolo 4 comma 2 del presente contratto.

Per soggetti terzi richiedenti autorizzati all'utilizzo si intendono enti/associazioni/gruppi di persone/privati non tesserati con l'associazione A.S.D. Volley Mezzolombardo;

ARTICOLO 7 - RESPONSABILITA'

1. Il concessionario è responsabile esclusivo dei rapporti con gli utenti e con i terzi nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impianto sportivo.
2. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente avvenuto durante gli orari di utilizzo da parte dei propri tesserati e accompagnatori o derivante dalla propria azione o omissione e delle persone preposte all'utilizzo e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta, dipendente dall'utilizzo di cui trattasi, sia sotto il profilo civile che amministrativo.
3. Il concessionario deve garantire che il campo venga utilizzato adottando tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare danni di qualsiasi genere. In caso di difettosa manutenzione dell'impianto sportivo o di qualsiasi situazione di pericolo il concessionario è comunque tenuto a darne comunicazione tempestiva al Comune e ad adottare ogni misura precauzionale al fine di preservare l'incolumità delle persone ed evitare o contenere i danni alle cose.
4. Il Comune è esplicitamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortunio che dovessero subire tutti coloro che usufruiscono dell'impianto sportivo per l'attività organizzata da qualsiasi ente/associazione o gruppo richiedente.
5. Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per la custodia e la salvaguardia dei materiali, attrezzi sportivi ed equipaggiamenti depositati all'interno del campo sportivo.
6. Il concessionario si impegna a comunicare al Comune tutte le notizie e le denunce che si rendessero opportune per qualsiasi atto o fatto pregiudizievole che possa riguardare l'impianto.

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Il Segretario Generale
dott. ---
firmato digitalmente

A.S.D. VOLLEY MEZZOLOMBARDO
Il Presidente
sig. ---

7. Il concessionario si impegna a tenere l'elenco degli orari dei propri utilizzi e delle concessioni a terzi anche al fine di verificare le responsabilità in capo ai terzi.

8. E' a carico del Comune la copertura dei rischi strettamente connessi alla proprietà dell'impianto e delle strutture annesse /danneggiamenti accidentali o derivanti da atti vandalici o da furti.

ART. 8 - PREVENZIONE E SICUREZZA

1. Il Comune, in merito alla valutazione delle attività oggetto del contratto di gestione, dà atto che non riscontra presenza di rischi interferenziali per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenziali e pertanto non viene predisposto il D.U.V.R.I (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

2. La responsabilità diretta o indiretta in materia di prevenzione e sicurezza, ai sensi del Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81 e s.m. è a totale carico del concessionario nei rapporti con i propri utenti.

ART. 9 - CONSEGNA CHIAVI

1. Trattandosi di rinnovo, il concessionario è già in possesso delle chiavi della struttura e pertanto non necessita di ulteriore consegna.

2. Il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare al Comune le chiavi alla scadenza del presente contratto e a presentare denuncia in caso di smarrimento delle stesse all'autorità competente consegnando copia della denuncia al Comune.

ART. 10 - NORME FINALI

1. Non sussistono spese inerenti e conseguenti dal presente atto a carico del concessionario.

2. Per quanto non indicato nel presente atto si rinvia a quanto previsto:

- dal Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 di data 13 dicembre 2002 e successive

modificazioni;

- dal Codice Civile e dalle leggi e dagli usi in materia.

3. Il concessionario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali consultabile al link [Privacy](#).

4. Ai sensi dell'articolo 2) del Codice di Comportamento del Comune di Mezzolombardo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 246 di data 19.12.2022 (consultabile al seguente link [Codice di comportamento aggiornato](#)), il concessionario si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibili, codice che il concessionario dichiara di conoscere in ogni sua parte, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto.

5. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

6. Il presente contratto è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27 bis della tabella Allegato B annessa al D.P.R. 26.10.72 n. 642.

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione sul presente file della firma digitale, di cui agli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, sia della parte privata che, per ultimo, del legale rappresentante dell'ente, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016.

La data dell'atto corrisponde alla data dell'ultima sottoscrizione.

Letto, accettato e sottoscritto.

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

A.S.D. VOLLEY MEZZOLOMBARDO

Il Segretario Generale

Il Presidente

dott. ---

sig. ---

firmato digitalmente

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Il Segretario Generale
dott. ---
firmato digitalmente

A.S.D. VOLLEY MEZZOLOMBARDO
Il Presidente
sig. ---